

N. 32373 Repertorio

N. 7524 Raccolta

CONVENZIONE

EX ART. 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11

Repubblica Italiana

L'anno 2013 duemilatredici

il giorno diciannove del mese di settembre

19 settembre 2013

in Verona, Via Pallone n. 9, piano primo, in una stanza del Coordinamento Progettazione Urbanistica del Comune di Verona; innanzi a me ILARIO RIPOLI, Notaio in Verona, con studio in Via Albere n. 10, iscritto al Collegio Notarile di Verona, sono comparsi i signori:

BONINSEGNA arch. PAOLO nato ad Imer (TN) il 28 aprile 1954, domiciliato per la carica in Verona, ove appresso, presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire e di intervenire al presente atto nella qualità di Dirigente Responsabile del Coordinamento Progettazione Urbanistica Qualità Urbana, del:

"COMUNE DI VERONA" con sede in Verona, Piazza Brà n. 1,

Codice Fiscale: 00215150236;

autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3^a lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 276 in data 4 settembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, che in copia autentica amministrativa si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, e quindi in valida rappresentanza del Comune stesso;

in seguito denominato per brevità "il Comune";

LONARDI dott. ATTILIO nato a Verona il 27 dicembre 1961, domiciliato per la carica in Verona, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di consigliere delegato ed in valida rappresentanza della società per azioni:

"ELLE IMMOBILIARE S.P.A." con sede in Verona, Strada La Rizza n. 50/a,

capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente versato, avente Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Verona: 03818170239, iscritta al n. 368034 R.E.A.;

munito dei necessari poteri;

che nel prosieguo del presente atto sarà denominata per brevità "Soggetto attuatore".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

PREMESSA GENERALE

- Il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, a sensi dell'art. 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio 2008.

- Con deliberazione Consigliare n. 39 del 23 luglio 2008, l'organo deliberativo ha preso atto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del *"Documento del Sindaco"*

Agenzia delle Entrate
Verona 1

in data 20/09/2013

n. 16780

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

Il Notaio

F.to Ilario Ripoli

relativo al Piano degli Interventi.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20 maggio 2009, l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'approvazione degli accordi pubblico-privati disciplinati dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Con tale provvedimento, esecutivo nelle forme di legge, il Consiglio Comunale ha stabilito che lo strumento urbanistico denominato Piano degli Interventi, poteva recepire, in esecuzione del disposto dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, progetti ed iniziative che proponessero interventi di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale.

- Per individuare tali iniziative l'Amministrazione Comunale ha scelto di attivare le procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di n. 2 (due) Bandi.

Tali Bandi per la presentazione delle singole manifestazioni di interesse sono stati approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24 giugno 2009 - manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o sostituzione o riqualificazione all'interno dell'ambito territoriale dell'ATO 4 "Città della trasformazione" e Verona Sud, e deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell'8 luglio 2009 - manifestazioni di interesse finalizzate alle selezioni degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o di sostituzione o riqualificazione all'interno dell'intero territorio comunale.

- A seguito della pubblicazione di tali bandi sono pervenute n. 41 manifestazioni per il 1^ Bando e n. 615 manifestazioni per il 2^ Bando.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 59 dell'8 settembre 2011 è stato adottato il Piano degli Interventi predisposto dal gruppo di Coprogettazione così come modificato a seguito delle valutazioni e controdeduzione ai pareri dei Consigli di Circoscrizione e dell'Ufficio e contestualmente sono state recepite le proposte degli accordi di pianificazione in esso contenuti, come modificate ed integrate dagli elaborati costituenti il Piano adottato.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 è stato approvato definitivamente il Piano degli Interventi del Comune di Verona predisposto dal gruppo di coprogettazione e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle osservazioni presentate.

- Nella delibera del Consiglio Comunale n. 91/2011, si è stabilito altresì, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso agli accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 così recepiti e modificati dall'Amministrazione mediante singole sche-

de norma, che la superficie utile lorda complessivamente attribuita e indicata in ogni scheda deve intendersi come inderogabile, per quanto riguarda la determinazione del contributo di sostenibilità, come disciplinato dall'art. 157 delle NTO del Piano degli Interventi.

- L'art. 6 - *Accordi tra soggetti pubblici e privati* - della L.R. n. 11/2004 prevede che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni.

- La deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi, ha stabilito:

"5) di dare atto che il Piano degli Interventi così approvato conferma gli ambiti degli accordi tra soggetti pubblici e privati, ex art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, diretti a recepire nella disciplina della pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

6) di dare atto che gli accordi tra soggetti pubblici e privati, ex art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, recepiti mediante singole schede norma contenute nel repertorio normativo allegato alle N.T.O., con il presente provvedimento di approvazione del Piano degli Interventi, costituiscono espressione della valutazione dell'Amministrazione in merito alle manifestazioni presentate a seguito della pubblicazione dei bandi per la presentazione delle singole manifestazioni di interesse approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24.06.2009 e n. 206 del 08 luglio 2009;

7) di stabilire al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso agli accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 così recepiti e modificati dall'Amministrazione, mediante singole schede norma di cui al precedente punto, che la superficie u-

tile lorda complessivamente attribuita e indicata in ogni scheda deve intendersi come inderogabile, sia per quanto riguarda l'acquisizione del credito edilizio, sia per quanto riguarda la determinazione del contributo di sostenibilità, come disciplinato rispettivamente dagli artt. 157 e 158 delle NTO;

8) di stabilire inoltre, come disciplinato dell'art. 155 delle NTO del PI, che, dalla data di efficacia del Piano degli Interventi, le schede norma di cui ai precedenti punti dovranno essere oggetto di convenzione redatta con atto pubblico a favore del Comune di Verona, e successivamente registrata e trascritta nei modi e termini di legge. In mancanza, l'accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 e le previsioni urbanistiche operative di trasformazione dell'immobile oggetto dell'accordo medesimo così come approvate dal Consiglio Comunale con scheda norma, decadranno, e all'ambito saranno applicabili le norme e le previsioni urbanistiche del PI regolativo;".

- Nello specifico il Soggetto Attuatore ha presentato la manifestazione d'interesse prot. n. 227678 in data 5 ottobre 2009 e successiva integrazione P.G. 232843 del 17 settembre 2010 per le trasformazioni che interessano gli immobili catastalmente distinti al catasto terreni del Comune di Verona, come segue:

IMMOBILI di PROPRIETA' della società "ELLE IMMOBILIARE S.P.A."

Comune di Verona

Sezione Sud Foglio 366 (trecentosessantasei)

m.n. 115 Ha. 2.34.60

m.n. 150 Ha. 0.02.16

m.n. 155 Ha. 0.17.50

m.n. 156 Ha. 0.00.60

m.n. 158 Ha. 0.42.02

m.n. 160 Ha. 0.45.39

m.n. 162 Ha. 0.18.24

m.n. 164 Ha. 1.17.49

m.n. 166 - ente urbano di m² 7 (sette).

Si precisa che il suddetto mappale n. 166 del catasto terreni corrisponde al catasto fabbricati al m.n. 166 del Foglio 366 - area urbana di m² 7 (sette).

Provenienza:

- il m.n. 115 con atto di fusione per incorporazione della società "VENE.TER - S.p.A." con sede in Verona, nella società "ELLE TRE - S.p.A." in data 19 dicembre 1989 n. 58372 di rep. Notaio Giuseppe Giordano già di Verona, ivi registrato il 21 dicembre 1989 al n. 7038 atti pubblici ed ivi trascritto l'8 gennaio 1990 al n. 554 R.G. e n. 464 R.P.;

- i mappali nn. 158 e 160 (tutti originati dal m.n. 100) per acquisto fatto dalla società "IMPRESA CERRO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Verona, con atto di compravendita a mio ro-

gito in data 9 giugno 2006 n. 28963 di rep., registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 19 giugno 2006 al n. 9579 atti pubblici e trascritto a Verona il 20 giugno 2006 n. 30135 R.G. e n. 17635 R.P.;

- il mappale n. 150 (ex 30/a) con mio atto in data 3 aprile 2007 n. 29521 di rep., registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 12 aprile 2007 al n. 5871 atti pubblici e trascritto a Verona il 13 aprile 2007 n. 18731 R.G. e n. 10915 R.P.;

- i mappali nn. 155 e 156 con mio atto in data 3 aprile 2007 n. 29522 di rep., registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 12 aprile 2007 al n. 5873 atti pubblici e trascritto a Verona il 13 aprile 2007 n. 18732 R.G. e n. 10916 R.P.;

- i rimanenti mappali con atto di compravendita a mio rogito in data 17 ottobre 2006 n. 29186 di rep., registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 26 ottobre 2006 al n. 16738 atti pubblici e trascritto a Verona il 26 ottobre 2006 al n. 53446 R.G. e 30831 R.P.;

- atto di fusione a mio rogito in data 21 novembre 2008 n. 30632 di rep. e n. 6804 di racc., registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 1 il 27 novembre 2008 al n. 27505 atti pubblici e trascritto a Verona il 27 novembre 2008 al n. 50092 R.G. e n. 31608 R.P., mediante il quale la società "IMMOBILIARE VERONA - IMVER - S.p.A." si è fusa mediante costituzione ex art. 2501 C.C. della società "ELLE IMMOBILIARE S.p.A.".

B) IMMOBILI di PROPRIETA' del COMUNE di VERONA

Catasto Terreni

Comune di Verona

Sezione Sud Foglio 366 (trecentosessantasei)

m.n. 83 Ha. 0.02.55;

m.n. 95 - ente urbano di Ha. 0.02.95

m.n. 96 - ente urbano di Ha. 0.04.40

m.n. 151 - ente urbano di Ha. 0.01.16

m.n. 159 Ha. 0.12.41

m.n. 161 Ha. 0.16.81

m.n. 165 - ente urbano di Ha. 0.05.68.

Per una migliore identificazione di dette aree, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", firmata dai comparenti e da me Notaio, la fotocopia dell'estratto di mappa del catasto terreni.

In esito al procedimento istruttorio comunale, la predetta società ha presentato un atto unilaterale d'obbligo acquisito al protocollo comunale al n. 211173 in data 1^ settembre 2011 con il quale la stessa si è resa disponibile ad attuare le trasformazioni che sarebbero state approvate con il Piano degli Interventi ed a stipulare l'accordo definitivo con il comune entro un termine stabilito dal Comune di Verona.

Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 91

del 23 dicembre 2011 ha approvato l'intervento proposto come risultante dagli elaborati del PI pubblicati in data 27 febbraio 2012 ed in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progr. 36, rep. N. 41, e disciplinato nella scheda norma numero 41/B1 - ATO 4.

Con lettera n. prot. 87448 del 16 aprile 2012 la società Elle Immobiliare S.p.A., ha rilevato come gli elaborati di cui alla delibera n. 91 del 23 dicembre 2011 fossero affetti da errore materiale nella parte in cui era stata omessa la specificazione della natura delle attività commerciali inseparabili nell'ambito della scheda norma n. 41/B1, con riferimento agli articoli 15 e 18 della L.R.V. n. 15/2004.

L'art. 155, comma 8 delle NTO del PI prevede: "Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo. Qualora nel termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa".

In data 10 luglio 2012, Elle Immobiliare S.p.A. ha protocollato presso il Comune di Verona (n. prot. 0159520) schema di accordo ex art. 6 volto al recepimento delle trasformazioni urbanistiche disposte dal P.I. con l'approvazione della scheda norma n. 41/B1 e del Repertorio Normativo, sez. 1) n. prog. 36, n. rep. 41, rendendosi disponibile alla stipulazione dello stesso con atto pubblico, previa correzione degli errori materiali già segnalati con lettera del 16 aprile 2012 PG 87488.

Con comunicazione di Errata corrige in data 26 ottobre 2012 gli Uffici del Coordinamento Pianificazione hanno trasmesso la comunicazione suddetta per la relativa pubblicazione, consistente nell'aggiornamento dell'elaborato "Analisi e valutazione delle osservazioni del PI" in relazione all'osservazione n. 219/punto 2 interessante la scheda norma oggetto del presente Accordo.

In data 21 febbraio 2013 è stata approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, la deliberazione n. 9 che rispetto alla scheda norma in esame n. 41/B1 ha disposto di correggere in autotutela la stessa in accoglimento dell'istanza dell'interessato in data 16 aprile 2012 PG 87448.

In conformità a quanto approvato, nel Repertorio Normativo- sez. 1 ed in scheda norma è stata specificata la natura delle attività commerciali con riferimento agli artt. 15 e 18 L.R.V. n. 15/2004 con localizzazione di una Grande Struttura di Vendita e/o Parco Commerciale, come risulta dalla do-

cumentazione che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"** in copia autentica amministrativa.

In data 3 settembre 2013 PG n. 236387 Elle Immobiliare S.p.A. ha presentato nuovo schema di accordo di pianificazione ex art. 6 L.R.V. n. 11/04. Tale proposta è stata adattata ed adeguata alle richieste espresse e alle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica svolta dalle competenti strutture comunali e dagli altri enti e organi pubblici competenti a vario titolo, in funzione della complessità e della peculiarità dell'intervento in progetto.

L'attuazione degli interventi ammessi nell'ambito, previa approvazione di apposito PUA, comporta riqualificazione urbanistica e ambientale dell'area, con la realizzazione di una nuova grande struttura di vendita.

Elle Immobiliare S.p.A. e il Comune di Verona, preso atto dei contenuti del P.I. e in particolare della scheda normativa specifica n. 41/B1, intendono in questa sede meglio definire ed articolare i contenuti dell'accordo pubblico-privato finalizzato all'attuazione delle previsioni di piano per la parte relativa all'ambito in oggetto.

Le parti concordano che il contributo di sostenibilità, previsto dall'art. 157 NTO del P.I., rapportato ai carichi insediativi aggiuntivi e quantificabile in Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero) sia destinato alla realizzazione di alcune opere pubbliche infra ed extra ambito, specificatamente indicate all'art. 4 del presente accordo. Le parti concordano altresì che tali opere, alcune delle quali da compiere in coordinamento con la ditta Attuatrice della scheda norma 36/B1, già contrattualmente obbligatasi con il Comune a compiere una parte delle stesse mediante sottoscrizione di accordo ex art. 6 a rogito Notaio Berlini di Legnago n. rep. 32.185 e n. racc. 19.681 del 20 aprile 2013, registrato a Legnago il 29 aprile 2013 n. 1410 Serie 1T e trascritto a Verona il 30 aprile 2013 nn. 15222 e 15223 R.G. e nn. 9985 e 9986 R.P., verranno realizzate direttamente e tempestivamente da Elle Immobiliare s.p.a., per la parte di competenza, nei modi previsti dalla legge, con l'impegno del Comune di Verona ad attivare i procedimenti per la messa a disposizione delle aree pubbliche o di terzi all'uopo necessarie e di assicurare il tempestivo completamento delle stesse.

Il progetto per la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita in attuazione di quanto previsto dal P.I. è stato oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, procedura conclusasi con determinazione del Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 1530/13 del 02.04.2013, che in copia autentica amministrativa, unitamente all'elaborato relativo alla proposta di coordinamento progettuale, si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**, che ha escluso l'assoggetta-

bilità a V.I.A. (valutazione impatto ambientale) dell'intervento in oggetto ed ha subordinato il rilascio dell'agibilità dei fabbricati in progetto alla realizzazione delle seguenti opere di viabilità previste nella manifestazione d'interesse n. 41:

- quota parte della rotatoria R1 (intervento denominato A08);
 - nuova strada di collegamento tra via Vigasio e la rotatoria R1 (intervento denominato A10) con annessa corsia di accesso;
 - nuova strada di collegamento fra la 1° traversa di via Esperanto e la rotatoria R1 (intervento denominato A09);
 - riqualificazione della 1° traversa di via Esperanto (intervento denominato A12),
- nonché alla realizzazione e collaudo delle seguenti opere di viabilità previste nella manifestazione d'interesse n. 36:
- quota parte della rotatoria R1 (intervento denominato A08);
 - allargamento e riqualificazione 2° traversa via F. Gioia (intervento denominato A07);
 - riqualificazione intersezione via F. Gioia (intervento denominato A04);
 - impianto semaforico su via F. Gioia (intervento denominato A05).

La scheda norma n. 41/B1 del P.I. prescrive espressamente che il progetto venga sviluppato in coerenza con il Piano Guida della viabilità dell'ambito compreso tra via Flavio Gioia e l'Autostrada (tavola programmatica).

La strada di collegamento tra via Vigasio e la rotatoria R1, così come la rotatoria R1, previste nella tavola programmatica del P.I. (tav. n. 6 del P.I.), sono oggetto di un procedimento in corso per la conclusione di accordo di programma ex art. 7 L.R. 11/2004, che prevede che la realizzazione delle stesse, in parte dal soggetto Attuatore della scheda norma 41/B1, in parte dal soggetto Attuatore della scheda norma 36/B1.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 4 settembre 2013, come sopra allegata sotto la lettera "A", è stato approvato lo schema definitivo dell'accordo di pianificazione relativo all'attuazione del PUA ed autorizzato il dirigente alla stipula del predetto accordo in nome e per conto del comune di Verona.

Richiamati gli elementi e criteri di flessibilità del PI, con particolare riferimento alle previsioni degli artt. 4 e 159 delle NTO del PI.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

ART. 1 - Valore della premessa ed oggetto.

1.1 La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2013 costitui-

scono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.

1.2 I firmatari del presente accordo si impegnano a contribuire, ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei documenti di pianificazione.

ART. 2 - Principio di leale collaborazione

2.1 I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

ART. 3 - Oggetto dell'accordo

3.1 Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento urbanistico che interessa un'area estesa complessivamente circa 52.933 (cinquantaduemilanovecentotrentatré) mq di ST, fatti salvi i più precisi in sede di titolo abilitativo e successivo frazionamento catastale, individuata al NCT Comune di Verona, Sezione Sud, Foglio 366, mappali 115-160-164-166-150-155-156-158-162 e mappali 83-95-96-151-159-161-165 di complessivi mq 51.924 (cinquantunomilanovecentoventiquattro) di superficie catastale e meglio identificate in premesse e nell'estratto di mappa come sopra allegato sotto la lettera "B".

Le parti danno atto che l'intervento, localizzato nell'ATO 4, è finalizzato alla riqualificazione di un ambito degradato sotto il profilo urbanistico.

La "VS" (verde servizi) dovrà essere almeno il 50% (cinquanta per cento) della ST (superficie territoriale) reale dell'ambito, come esattamente computata in sede di redazione del PUA, al netto delle aree oggetto del contenzioso in essere tra Comune e Reni Trasporti celeri s.r.l., di cui al succ. art. 5.4.

3.2 L'intervento ha per oggetto l'attuazione dell'Ambito di Intervento del comparto edificatorio definito dalla scheda norma n. 41/B1 del P.I., primo Bando, ATO 4, rubricato nel repertorio normativo, sezione 1, progr. 36. rep. N. 41, come sopra allegati al presente atto sotto la lettera "C" quale parte integrante dello stesso, consistente nell'attuazione di un intervento di tipo commerciale - grande struttura di

vendita - con riferimento agli artt. 15 e 18 L.R.V. n. 15/2004, ora artt. 16 lett. c e 19 L.R.V. n. 50/2012 e art. 2, comma 2, Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013, da attuarsi mediante PUA avente le seguenti carature:

Disciplina funzionale U2 - Commerciale mq. 10.000 (diecimila) di SUL, per la realizzazione di una Grande struttura di Vendita ai sensi degli artt. 15 e 18 L.R. 15/2004.

La scheda riporta altresì la seguente prescrizione: 1. il progetto dovrà essere sviluppato in coerenza con il Piano Guida della viabilità dell'ambito compreso tra via Flavio Gioia e l'Autostrada (tavola programmatica); prescrizione richiamata all'interno del Repertorio Sez. 1: "Si prescrive il coordinamento progettuale tra gli accordi n.11-13-37-38-41 per la realizzazione della viabilità del comparto delimitato dall'asse autostradale, v.le delle Nazioni, via F.Gioia e via dell'Esperanto."

Lo schema di massima al quale il coordinamento dovrà riferirsi è riportato nella pianta: "Schema di massima - Planimetria di progetto della viabilità - suddivisione opere per stralci funzionali alle singole schede norma" che in copia autentica amministrativa si allega al presente atto sotto la lettera "**E**" da attuarsi da parte dei diversi Soggetti Attuatori interessati ed evidenziati nello stesso anche mediante fasi attuative diversificate.

Si dà atto che tale proposta così come indicata nello schema di massima come sopra allegato sotto la lettera "E", risulta soddisfare l'esigenza di coordinamento progettuale prescritto nel Repertorio Normativo Sezione 1, prog. 36, rep. N. 41.

3.3 Con il presente accordo si intende pertanto, in conformità con le previsioni del Piano degli Interventi, attuare le funzioni urbanistiche dell'area oggetto della scheda norma n.41/B1 in coerenza con quanto richiesto dal soggetto attuatore, in ossequio alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico del Comune come riportate nelle previsioni urbanistiche del PI.

3.4 Sono applicabili al presente accordo i criteri e limiti di flessibilità del P.I. previsti e disciplinati dall'art. 4 delle N.T.O. del P.I.

ART. 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore

4.1 Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la necessaria dotazione di servizi, il Soggetto Attuatore :

a) con la presente stipula si obbliga a rinunciare al Piano di Lottizzazione n. 7140621 approvato con DCC n. 18 del 14-09-2005.

La rinuncia al Piano di Lottizzazione n. 7140621 approvato con DCC n. 18 del 14-09-2005 e ai contenuti della convenzione stipulata in data 4 dicembre 2006 n. 29303 di mio rep., registrata all'Ufficio delle Entrate di Verona l 14 dicembre 2006 al n. 19818 atti pubblici e trascritta a Verona il

15 dicembre 2006 nn. 62678, 62679 e 62680 R.G. e nn. 36333, 36334 e 36335 R.P., verrà formalizzata con sottoscrizione da parte degli aventi titolo di cui all'originaria convenzione, al momento della presentazione del nuovo PUA, che dovrà essere presentato ai sensi del successivo articolo 6.

Con la formalizzazione della rinuncia nei termini di cui sopra, i permessi di costruire rilasciati anteriormente alla presente stipula, in attuazione al P.D.L. n. 7140621 approvato con DCC n. 18 del 14-09-2005, si intenderanno rinunciati e/o decaduti.

Le parti danno atto delle opere di urbanizzazione realizzate in attuazione del PDL n. 7140621 ed all'uopo si allega al presente atto sotto la lettera **"F"** in copia autentica amministrativa, apposita pianta. Il valore delle stesse verrà computato sulla base di perizia giurata a firma di tecnico abilitato individuato dal soggetto attuatore, sulla quale il coordinamento LL.PP. di questo Comune sarà chiamato ad esprimere parere di congruità.

Il Comune si obbliga a svincolare, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta espressione di congruità di cui al comma precedente, la fideiussione Polizza n. 061485133 del 01-12-2006 rilasciata dalla soc. RAS, in atti e relativa alla garanzia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PUA sopra rinunciato.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto Attuatore rinuncia al ricorso n. 812/2012 pendente avanti alla II sezione del TAR VENETO ed al ricorso n. 786/2013 pendente avanti al Consiglio di Stato, entrambi interessanti l'area oggetto di intervento; il Comune accetta la rinuncia ad entrambi i ricorsi, a spese legali compensate.

La rinuncia e l'accettazione, a spese legali compensate verranno formalizzate avanti al Tar Veneto e al Consiglio di Stato entro tre mesi dalla stipula del presente atto.

b) Con il presente atto si obbliga a cedere al Comune a titolo gratuito ai sensi dell'art. 156 delle NTO del PI, quali aree facenti parte della quota dovuta di VS (Verde e Servizi), le superfici occorrenti per la realizzazione dello svincolo denominato "Vigasio Nord", ricadenti nella proprietà di Elle Immobiliare S.p.A..

Sulle aree da cedersi da parte del soggetto Attuatore e sulle ulteriori aree messe a disposizione del Comune, così come previsto al successivo art. 5 del presente accordo, il Soggetto Attuatore realizzerà le opere di cui alle successive lettere d1, d2 e d3.

Le aree da cedere verranno cedute al Comune, correttamente frazionate, una volta realizzate le opere di cui alle successive lettere d1, d2 e d3 con le modalità e le tempistiche che verranno definite nella convenzione del PUA e comunque entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio del permesso di costruire relativo alle opere in oggetto che verrà rilascia-

to dal Comune alla conclusione del procedimento di cui all'accordo di programma relativo al Nuovo svincolo di Via Vigasio, di cui alle premesse.

c) in coordinamento con la realizzazione delle opere previste al successivo punto d), il Soggetto Attuatore si impegna a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto ed approvato dal Comune con progettazione, realizzazione e cessione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalle NTO del PI, correlate e dimensionate al carico urbanistico indotto dall'intervento. Rientra nell'ambito delle obbligazioni del soggetto attuatore anche la progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori dell'ambito di intervento - che risultassero necessarie per il collegamento con la viabilità ed i pubblici servizi esistenti. Si richiama in ogni caso le disposizioni sui vincoli di cui all'art. 25 delle NTO del PI, ed in particolare le ipotesi di limitata deroga al PI in caso di prescrizioni imposte dall'autorità competente alla vigilanza sui vincoli stessi.

d) In attuazione delle previsioni dell'art. 157 - Contributo di Sostenibilità - delle NTO del PI, corrisponde al Comune l'importo di Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila virgola zero zero) così determinato: mq.10.000 x E. 130,00) tramite la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

d1) Con riferimento alle opere viabilistiche di interesse pubblico, intra ed extra ambito, evidenziate in ROSA nella pianta come sopra allegata sotto la lettera "E";

x) strada di accesso da via Vigasio prospiciente l'ambito della SK 41 (ca. ml.270) comprensiva delle rampe in entrata ed uscita (ca. ml. 100+70);

y) riqualificazione prima Traversa Esperanto comprendente il rifacimento della pavimentazione, i marciapiedi, la segnaletica, la rete A/B (ca. ml. 330);

z) nuova strada di collegamento alla rotatoria centrale di ca. ml. 150 su aree messe a disposizione dal Comune.

Saranno a cura e carico del Soggetto Attuatore:

- la progettazione comprensiva delle infrastrutture a rete per l'illuminazione pubblica e le acque meteoriche;
- la realizzazione e la cessione al Comune in sede di PUA delle opere viabilistiche di interesse pubblico;
- i lavori di finitura e completamento;
- gli oneri per la sicurezza degli interventi.

Con riferimento alla nuova strada di collegamento di cui alla precedente lett. z), incidente su terreno di proprietà di terzi, le parti concordano che qualora le aree necessarie per la realizzazione della stessa non venissero messe a disposizione da parte del Comune entro i termini di attuazione del PUA, il Soggetto Attuatore sarà esonerato dalla realizzazione della stessa, rimanendo comunque obbligato nei confronti del Comune ad eseguire altre opere di importo equivalente

alla mancata realizzazione. In ogni caso l'Amministrazione potrà modificare in qualsiasi momento l'indicazione dell'opera per un importo equivalente.

d2) Con riferimento al tratto di viabilità evidenziato in VERDE nella pianta come sopra allegata sotto la lettera "E", ricompreso tra via F. Gioia e la rotatoria e alla rotatoria stessa, il soggetto Attuatore realizzerà i sottoservizi di rete (infrastrutturazione fognaria - acqua e gas) in coordinamento con la Ditta attuatrice della scheda norma n. 36/1B, già contrattualmente obbligatasi con il Comune a realizzare le opere stradali - viabilistiche.

d3) Con riferimento alla rotatoria evidenziata in parte in BLU ed in parte con tratteggio Blu nella pianta come sopra allegata sotto la lettera "E", il soggetto Attuatore, in coordinamento con la Ditta attuatrice della scheda norma n. 36/1B, già contrattualmente obbligatasi con il Comune a realizzare le opere stradali - viabilistiche relative alla porzione della stessa indicata in BLU, realizzerà la restante porzione evidenziata con il tratteggio Blu, con i relativi sottoservizi, in modo che la viabilità risulti conforme a quanto verrà approvato dagli enti competenti.

e) Il soggetto attuatore manifesta fin d'ora la propria disponibilità, sempre a titolo di corresponsione del contributo di sostenibilità, a realizzare sotto la I traversa di Via dell'Esperanto evidenziata nella pianta come sopra allegata sotto la lettera "E", le opere di predisposizione per un futuro collegamento fognario, funzionale alla futura attivazione di schede norma diverse da quella oggetto del presente accordo, purché il costo della realizzazione di dette predisposizioni, non comporti esborsi ulteriori rispetto a quanto dovuto a titolo di sostenibilità ;

4.2 Il Comune consente la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche relative elencate al precedente art 4.1/d) nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche e comunque con l'alta sorveglianza del Comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione del PUA, con le medesime modalità e garanzie che saranno stabilite al successivo art. 6 per le opere di urbanizzazione.

4.3 Il soggetto attuatore sulla scorta di un progetto definitivo approvato si impegna con detto contributo ad effettuare la progettazione, la realizzazione e la cessione a propria cura e spese dei lavori viabilistici e di infrastrutturazione come sopra elencati.

Se il costo dell'opera dovesse risultare inferiore alla quantità sopra indicata, la cifra in esubero dovrà essere versata al Comune su apposito capitolo di spesa; nel caso il costo dell'opera dovesse eccedere la cifra approvata in sede di progetto definitivo della stessa, il costo sarà da ritenersi onere esclusivo del proponente.

4.4 A garanzia della realizzazione delle opere a sostenibilità il soggetto attuatore costituirà a favore del Comune di Verona, idonea garanzia fideiussoria, per un ammontare di Euro 1.300.000,00 (diconsi euro unmilionetrecentomila/00), prestata da idonea società bancaria o assicurativa che verrà rilasciata in sede di stipula della convenzione del PUA o al momento del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di sostenibilità, qualora dovesse intervenire in data successiva alla stipula di detta convenzione. Dette opere dovranno in ogni caso essere concluse e collaudate prima della richiesta di agibilità dell'edificio oggetto di scheda norma.

4.5 La garanzia fideiussoria di cui al punto precedente sarà ridotta con nota dirigenziale a seguito di richiesta formulata dal soggetto attuatore, proporzionalmente allo stato di avanzamento della realizzazione delle opere pubbliche di cui al precedente punto 4.1 lett. d ed evidenziato nella pianta come sopra allegata sotto la lettera "E".

4.6 Restano ferme le ulteriori obbligazioni che sono specificate nelle NTO del PI ed in particolare quelle previste all'art. 160.

ART. 5 - Impegni del Comune di Verona

5.1 Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi desumibili dalla legge 241/90 e succ. modificaz. e dalle leggi speciali che disciplinano le singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseguenti all'attuazione del presente accordo.

5.2 Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunzione negli atti di pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comunque denominati le previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto della disciplina di diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo.

5.3 Il Comune in recepimento dei contenuti dell'Accordo, in sede di convenzionamento PUA e a fronte della rinuncia dei contenuti della convenzione stipulata in data 04-12-2006 con atto notaio Ripoli- Rep. N. 29303 racc. n. 6269 ed in particolare all'art. 11 della stessa, si impegna :

- a inserire nel patrimonio disponibile dell'Ente i seguenti mappali pervenuti a seguito di cessione gratuita e destinati alla realizzazione di viabilità: C.Terreni - Sezione Sud Foglio 366 mappali 151-159-161-165 di complessivi mq. 3.606 (tremilaseicentosei);

- a rinunciare al vincolo di destinazione d'uso a parcheggio e verde (percorso pedonale e di collegamento) costituito sui seguenti immobili : C.Terreni - Sezione Sud Foglio 366 mappali 158-162 di complessivi mq. 6.026 (seimilaventisei); le spese notarili per lo svincolo saranno a carico del Soggetto Attuatore;

- a rimborsare e/o compensare quanto già versato e/o realizzato a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria in at-

tuazione della convenzione PUA n. 7140621, così come verrà quantificato sulla base di perizia giurata a firma di tecnico abilitato individuato dal soggetto Attuatore, ritenuta congrua dal settore coordinamento LL.PP. del Comune;

- a retrocedere e/o permutare le aree cedute in ottemperanza al predetto convenzionamento PUA con le aree che dovranno essere cedute in ottemperanza al convenzionamento PUA che si andrà a sottoscrivere in attuazione del presente accordo, operando le compensazioni che risulteranno necessarie.

5.4 Il Comune di Verona si impegna a concludere le procedure amministrative propedeutiche alla messa a disposizione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere extra ambito di cui all'art. 4.1/d) entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del presente accordo; nonché a definire il perfezionamento della transazione della causa Reni Trasporti Celeri srl/Comune di Verona.

5.5 Il Comune di Verona si impegna a realizzare o far realizzare le opere viabilistiche relative allo svincolo della complanare su via Vigasio e alla semaforizzazione di via Gioia, così come previste nella tavola programmatica del P.I. e dalle prescrizioni dello screening V.I.A. di cui alla determinazione n. 1530/13 del Dirigente Settore Ambiente n. 1530/13 del 02.04.2013 richiamate nelle premesse, entro 180 (centottanta) giorni dalla realizzazione da parte di Elle Immobiliare S.p.A. delle opere di competenza della stessa, di cui al precedente art. 4.1 lettere d1, d2 e d3.

5.6 Il Comune di Verona, con la delibera di Giunta approvazione del presente schema di accordo, rilevato che l'area interessata dalla scheda norma n. 41/B1 incide in parte all'interno del centro abitato ed in parte all'esterno dello stesso, si impegna a modificare il perimetro del centro abitato di modo che ricomprenda tutte le aree inserite nella scheda norma, avviando entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il relativo procedimento.

5.7 Il comune di Verona riconosce fin d'ora che:

- nella scheda norma n.41/b1 e nel repertorio normativo del P.I., per l'ambito di interesse, è prevista la possibilità di realizzazione di una grande struttura di vendita ivi compresa quella stabilita dall'art. 26 della l.r. 50/2012 in coerenza con le previsioni urbanistiche del PI per l'ambito di intervento;
- tale grande struttura risulta conforme al vigente strumento urbanistico.

5.8 Il comune di Verona:

- si impegna ad attivare idoneo provvedimento finalizzato all'adeguamento del vigente PI alle disposizioni della l.r. 50/2012 per l'individuazione dell'intera area oggetto di accordo all'interno del centro urbano;
- riconosce fin d'ora che l'assolvimento degli oneri ed obblighi di cui al precedente art. 4 esaurisce ed assorbe ad o-

gni altra forma di compensazione o perequazione per il rilascio dei titoli autorizzativi commerciali e in specie per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 della l.r. 50/2012, ferma comunque la corresponsione dell'onere di cui all'art. 13 della medesima legge.

ART. 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica o nell'atto unilaterale d'obbligo.

6.1 Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere formalizzate nella convenzione urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo.

6.2 L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione di apposita istanza di Piano Urbanistico Attuativo PUA entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto pubblico con il quale verrà formalizzato il presente accordo.

6.3 Alla presentazione del Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere allegato uno schema di convenzione che in attuazione degli obblighi assunti con il presente accordo, dovrà contenere:

1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione alla SUL (superficie utile lorda) edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti, non rientranti nelle opere da realizzare con il contributo di sostenibilità di cui all'art. 4.1/d), ed espressamente descritte sulla base di progetti preliminari e di appositi preventivi di costo quando il Comune non preveda già di realizzarle direttamente;

2) la previsione della cessione al Comune o il vincolo di destinazione a favore del Comune delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente punto 1) scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione; qualora tuttavia il cessionario si impegni ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione in conformità alle disposizioni vigenti statali e regionali, lo stesso ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione;

3) i termini, entro i quali dovranno essere cedute le aree o apposti i vincoli di destinazione di cui al comma precedente; quelli in cui deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse;

4) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5) la costituzione di garanzia fideiussoria per un ammontare di Euro 1.300.000,00 (diconsi euro unmilionetrecentomila/00) nei termini di cui all'art. 4.4 che precede.

6.4 L'attuazione dell'intervento potrà avvenire anche per stralci funzionali, purché le opere di urbanizzazione funzio-

nali ad ogni singolo stralcio siano previste, e evidenziate nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio; vengano fornite di idonea fideiussione all'atto del ritiro del permesso di costruire relativo al singolo stralcio, e regolarmente collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile cui sono pertinenti.

ART. 7 - Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità.

7.1 Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente art. 4, comma 1, lett. d) non è tenuto alla corresponsione dell'importo del contributo di sostenibilità in quanto assolta dalla realizzazione di opere di interesse pubblico di cui ai precedenti art. 4.1/d.

7.2 Per quanto non previsto dal presente atto, si applica il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" ed il "Regolamento di Contabilità".

ART. 8 - Motivazione

8.1 L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.

8.2 La successiva Convenzione del PUA definirà puntualmente le opere e gli impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.

ART. 9 - Rapporti con i terzi

9.1 L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta pregiudizio ai diritti dei terzi.

9.2 Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.

ART. 10 - Recesso e decadenza e condizioni sospensive

10.1 Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto attuatore, ivi compresa la restituzione di quanto eventualmente versato ai sensi del precedente art.7.

10.2 A norma dell'art.2, comma 6, delle NTO del PI, le previsioni operative ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento attuativo non è approvato.

10.3 Nell'ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo.

ART. 11 - Risoluzione

11.1 Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto attuatore degli obblighi assunti a-

gli artt. 4, 6 e 7.

11.2 In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione raccomandata con cui l'ente dichiara ai privati che intende valersi della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11.3 Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.

ART. 12 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo.

12.1 Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi già approvati, posti in essere dai firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti, nei limiti in cui gli atti precedentemente richiamati in premessa siano conformi o compatibili con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 91 del 23/12/2011 e D.C.C. n. 9 del 21.02.2013.

ART. 13 - Controversie

13.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo.

ART. 14 - Privacy

14.1 I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

ART. 15 - Spese

15.1 Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico del soggetto attuatore.

ART. 16 - Disposizioni conclusive

16.1 Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I comparenti dichiarano e danno atto di essere a conoscenza di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di essere stati da me Notaio informati, ai sensi dell'art. 13 di detto Decreto Legislativo, consentendo e autorizzando, di conseguenza, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto a mezzo di supporto informatico a norma di legge da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto di mio pu-

gno, ho quindi letto ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 15,15 quindici e minuti quindici.

Consta di cinque fogli su diciotto facciate intere e fin qui di questa diciannovesima.

F.to Paolo Boninsegna

" Attilio Lonardi

" Ilario Ripoli - Notaio